

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

ORDINANZA

L'anno 2004, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 9,30 si è riunito in Roma l'Ufficio Centrale per il referendum costituito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 352 del 1970 (e successive modificazioni), dai signori;

TROJANO dott. Pasquale	PRESIDENTE
ZUMBO dott. Antonio	COMPONENTE
VITALONE dott. Claudio	”
CAPPUCCIO dott. Giammarvo	”
LEONASI dott. Raffaele	”
OLIVIERI dott. Renato	”
SPANO' dott. Alberto	”
PAPA dott. Enrico	”
POSTIGLIONE dott. Amedeo	”
FABBRI dott. Gianvittore	”
PAOLINI dott. Giovanni	”
ELEFANTE dott. Antonino	”
DE LUCA dott. Michele	”
BATTISTI dott. Mariano	”
LUPI dott. Fernando	”
CRISCUOLO dott. Alessandro	”
PAOTO dott. Vincenzo	”
PREDEN dott. Roberto	”
SABATINI dott. Roberto	”
NAPOLETANO dott. Giandonato	”
ROSSI dott. Bruno	”
LATTANZI dott. Giorgio	”
SIRENA dott. Pietro Antonio	”
CALABRESE dott. Renato Luigi	”

L'Ufficio, visto l'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 17 maggio 1995, n. 173, riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulle richieste di referendum popolare abrogativo di cui ai quesiti che vengono qui distinti con i numeri progressivi 1,2, 3,4,5;

***richiesta di referendum n. 1**, promossa come da verbale della Cancelleria di questa Corte in data 25 marzo 2004 ed annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2004 (verbale di deposito in data 30 settembre 2004), che propone il seguente quesito: << Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita?”>>;

***richiesta di referendum n.2**, promossa come da verbale della Cancelleria di questa Corte in data 13 luglio 2004, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 e successiva *errata-corrige* nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2004 (verbale di deposito in data 30 settembre 2004), che propone il seguente quesito: << Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: articolo 12, comma 7, limitatamente alle parole: “discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente”; articolo 13, comma 2, limitatamente alle parole: ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative”; articolo 13, comma 3, lettera c, limitatamente alle parole: “di clonazione mediante trasferimento di nucleo o”; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole “la crioconservazione e”>>;

***richiesta di referendum n. 3**, promossa come da verbale della Cancelleria di questa Corte in data 13 luglio 2004, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 (verbale di deposito in data 30 settembre 2004), che propone il seguente quesito:<<Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”; articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”; articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”; articolo 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole:

“gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4. comma 1, “; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole : “fino al momento della fecondazione dell’ovulo”; articolo 13. comma 3, lettera b, limitatamente alle parole: “di cui al comma 2 del presente articolo”; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole “fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile ?“>“;

***richiesta di referendum n. 4**, promossa come da verbale della Cancelleria di questa Corte in data 13 luglio 2004, annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 e successiva *errata-corrige* (verbale di deposito in data 30 settembre 2004), che propone il seguente quesito: “Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti: art 1, comma 1: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito”; articolo 1, comma 2: “Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”; articolo 4, comma 1: “Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico”; articolo 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: “gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della”; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole : “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 1,,”; articolo 6, comma 3, limitatamente alle parole: “fino al momento della fecondazione dell’ovulo”; articolo 13, comma 3, lettera b, limitatamente alle parole: “e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo”; articolo 14, comma 2, limitatamente alle parole: “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”; articolo 14, comma 3, limitatamente alle parole: “per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della

donna non prevedibile al momento della fecondazione”, nonché alle parole ‘fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile?’>;

*richiesta di referendum n. 5, promossa come da verbale della Cancelleria di questa Corte in data 13 luglio 2004, annunciato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2004 (verbale di deposito in data 30 settembre 2004), che propone il seguente quesito: “ Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita., limitatamente alle seguenti parti: articolo 4, comma 3: “E’ vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”; art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3”; articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: “in violazione del divieto di cui all’art. 4, comma 3”; art. 12, comma 1: “Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro; art. 12, comma 8, limitatamente alla parola: “1,”?».

Considerato:

che, con ordinanza in data 6 ottobre 2004, il Presidente dell’Ufficio, visto t’art. 2 deI D.L. 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, ha delegato per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, delle indicazioni delle generalità dei sottoscrittori. della vidimazione dei fogli e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme il personale della segreteria di cui all’art. 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, Area C, specificato nell’elenco allegato alla medesima ordinanza;

che, dopo lo svolgimento delle operazioni delegate sopra indicate, il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione (utilizzato a norma dell’art. 6, comma 3, della citata legge n. 199 del 1978) ha comunicato — mediante la trasmissione dei tabulati nella data 1° dicembre 2004 -che, escluse dai relativi computi le sottoscrizioni ritenute irregolari, ciascuna delle cinque richieste di referendum risulta corredata da almeno 500.000 firme valide;

che occorre ora procedere agli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 del citato art, 32 della legge n. 352 del 1970 e successive modificazioni;

vista la precedente ordinanza di questo Ufficio in data 28 ottobre 2004, notificata a norma di legge, con la quale, in ordine alle suddette richieste di referendum, non sono stati riscontrati rilievi sotto il profilo della conformità alle norme di legge e, ai sensi dell’ari. 32 della legge n. 352 del 1970 (come modificato dall’ ari i della legge 17 maggio 1995. n. 173), sono state proposte le denominazioni delle singole richieste del referendum ed è stata altresì proposta la

concentrazione tra le richieste di referendum n. 3 e n. 4 (sopra indicate), con assegnazione di termine ai presentatori e promotori per il deposito di memorie:

lette le memorie depositate nel termine assegnato;

Ritenuto:

che è riservato all'Ufficio centrale l'esame delle richieste di referendum "allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 75 della Costituzione", essendo tale cognizione riservata alla Corte costituzionale (art 32, comma secondo, legge n. 352/1970 cit. e successive modificazioni), sicché l'area del controllo demandato a questo Ufficio è estranea a quello del controllo affidato alla Corte costituzionale;

che le norme di legge oggetto delle richieste di referendum risultano tuttora in vigore;

osserva

sulla concentrazione delle richieste n. 3 e 4

Con l'ordinanza non definitiva in data 28 ottobre 2004 è stata proposta la concentrazione delle richieste di referendum ti. 3 e 4, in quanto essi propongono l'abrogazione delle stesse parti della legge 19 febbraio 2004, n. 40, ad eccezione di quanto riguarda l'art. 1, comma primo (la proposta di abrogazione, nel referendum n. 3, è limitata alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana", mentre, nel referendum n. 4, è estesa all'intero comma primo), e di quanto riguarda l'art. 13, comma 3, lettera b (la proposta di abrogazione, nel referendum n. 3, concerne le parole: "di cui al comma 2 del presente articolo", mentre, nel referendum n. 4, concerne le seguenti parole: "e terapeutiche, di cui ai comma 2 del presente articolo").

Con memorie in data 19 novembre 2004 i promotori e presentatori dei due referendum si sono espressi in senso contrario alla concentrazione, osservando che i due quesiti referendari perseguono uno scopo ed hanno un effetto abrogativo distinti.

Secondo i promotori del referendum n. 3, il relativo quesito perseguirebbe l'obiettivo di abrogare le disposizioni che limitano l'accesso alla procreazione medicalmente assistita, con ricadute sul diritto alla salute della donna, mentre il quesito n. 4 vorrebbe abolire la finalità, perseguita dalla legge, tendente ad equiparare diritti diversi, quali quelli di chi persona è già e quelli di chi persona non è ancora. Lo stesso contenuto dei quesiti, differenti quanto all'art. 1, comma primo, e quanto all'art. 13, comma terzo, dovrebbe portare ad escludere che si tratti di richieste aventi "uniformità o analogia di materia" (art. 32, comma 4, L. n. 352 del 1970). nel significato già individuato ivi precedenti pronunzie di questo Ufficio (v., in particolare, le ordinanze in data 15

dicembre 1980, sulle richieste abrogative parziali della legge n. 194 del 1978, richiamate nelle memorie).

I promotori e presentatori del quesito referendario n. 4 svolgono considerazioni sostanzialmente analoghe, a loro volta rimarcando il carattere non omogeneo delle due richieste.

L'Ufficio centrale, nel prendere atto delle ragioni e dei rilievi esposti nelle due memorie e nel condividere gli argomenti svolti nelle menzionate ordinanze aderisce alle considerazioni manifestate nelle memorie stesse e dispone, quindi, che i due quesiti referendari restino distinti (come già stabilito per gli altri).

Tanto premesso, l'Ufficio centrale per il referendum

così provvede

**dichiara che tutte le richieste di referendum abrogativo d'iniziativa popolare come sopra formulate e trascritte sono conformi alle disposizioni di legge;
in ordine alle osservazioni dei promotori sulle denominazioni delle richieste di referendum (art. 32, ultimo comma, legge n. 352 del 1970)**

rileva

sulla richiesta di referendum n. 1: nell'ordinanza non definitiva del 28 ottobre 2004 è stata proposta da questo Ufficio la seguente denominazione: "Legge 19 febbraio 2004, ti. 40, recante <Norme in materia di procreazione medicalmente assistita Abrogazione". Non risultando formulati rilievi al riguardo, la suddetta denominazione va confermata;

sulla richiesta di referendum n. 2: nella citata ordinanza è stata proposta la seguente denominazione; "Procreazione medicalmente assistita — limiti alla sperimentazione e all'applicazione delle tecniche sugli embrioni — Abrogazione parziale". Nella memoria del Comitato promotore depositata il 19 novembre 2004 si chiede che al quesito sia assegnata la seguente denominazione: "Procreazione medicalmente assistita — limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni — Abrogazione parziale". Si ritiene di poter condividere tale denominazione, che non si discosta in modo sostanziale da quella formulata dall'Ufficio;

sulla richiesta di referendum n. 3: nella citata ordinanza è stata proposta (per i quesiti n. 3 e 4, da concentrare) la seguente denominazione: "Procreazione medicalmente assistita — norme sulle finalità e sui limiti — Abrogazione parziale". Nella memoria depositata il Comitato promotore indica la seguente denominazione: "Procreazione medicalmente assistita — norme sui limiti all'accesso — abrogazione parziale". L'Ufficio, avuto riguardo al contenuto del quesito referendario, ritiene di condividere e far propria tale denominazione;

sulla richiesta di referendum n. 4: il Comitato promotore — a fronte della denominazione proposta (per i quesiti 3 e 4) come al punto che precede - suggerisce la seguente denominazione: “Procreazione medicalmente assistita — norme sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso — Abrogazione parziale”.

L’Ufficio ritiene di poter condividere tale denominazione con l’aggiunta del riferimento alle finalità, sicché la denominazione resta così stabilita: “Procreazione medicalmente assistita — norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso — Abrogazione parziale”;

sulla richiesta di referendum n. 5: nella citata ordinanza l’Ufficio ha proposto la seguente denominazione; “Procreazione medicalmente assistita — divieto di fecondazione eterologa — Abrogazione del divieto”. In assenza di rilievi al riguardo tale denominazione va confermata.

Pertanto l’Ufficio centrale stabilisce come segue le denominazioni del referendum:

- 1 Legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” — Abrogazione.
2. Procreazione medicalmente assistita — limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni — Abrogazione parziale.
3. Procreazione medicalmente assistita — norme sui limiti all’accesso — Abrogazione parziale.
4. Procreazione medicalmente assistita — norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all’accesso — Abrogazione parziale.
5. Procreazione medicalmente assistita — divieto di fecondazione eterologa — Abrogazione del divieto.

L’Ufficio dispone che tutto il testo della presente ordinanza sia immediatamente comunicato in copia autentica al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Corte costituzionale.

Dispone altresì che l’ordinanza sia notificata ai promotori e presentatori di tutto le richieste di referendum a norma dell’art. 13 della legge n. 352 del 1970, richiamato dall’art. 32, sesto comma, della medesima legge.

Roma, 10 dicembre 2004

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO